



29.09.2000

N	} di prot. <u>37920</u> del fasc. <u>Agri.</u> All. _____	} da citare nella risposta	LATINA, li _____
			Risposta di foglio N. _____
			del _____

OGGETTO: ~~Trasmissione Regolamento Provinciale in materia di concessione di A.F.V. e A.A.T.V.~~

RACCOMANDATA A.R.

Al Comune di FONDI (LT)

In allegato si trasmette, in copia conforme all'originale, il " regolamento Provinciale in materia di concessioni di Aziende Faunistico-Venatorie e di Aziende Agro-Turistico-Venatorie" di cui alla deliberazione di C.P. n° 54 del 18.09.2000, approvata dal CORECO nella seduta del 27.09.2000
Si prega di darne cortese diffusione.

Il Dirigente del Settore
Attività Produttive
Dott. Giancarlo Nota

COMUNE DI FONDI
09 OTT. 2000
Prot. N° 30427/A



Provincia di Latina

REGOLAMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DI AZIENDE AGRO-TURISTICO-VENATORIE.

Art. 1. Generalità'

La Provincia, su richiesta dei soggetti interessati di cui all'art. 3, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, acquisito il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, in conformità con le previsioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale ed entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, autorizza:

a) le nuove concessioni di aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, soggette a tassa di concessione regionale, senza fini di lucro e finalizzate alla conservazione, al ripristino, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali per l'incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica regionale, alla fauna europea ed a quella acquatica;

b) le nuove concessioni, a fini di impresa agricola, di aziende agro-turistico venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria;

c) il rinnovo delle concessioni;

d) la trasformazione di aziende faunistico-venatorie in aziende agro-turistico venatorie;

nonchè dispone la revoca delle concessioni.

La concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria ha la durata di sei anni ed è rinnovabile alla scadenza. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell'anno solare, deve comunque scadere alla data del 31 dicembre.

Il regolamento sanzionatorio in materia di caccia a gestione privata, nonché la disciplina di funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, sono riportati nella Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1999, n. 6091, pubblicata sul supplemento ordinario n. 6 al "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio" n. 3 del 29 gennaio 2000. Di seguito, nel presente testo, detta disciplina regionale sarà individuata con la sigla "D.R."

COPIA FOTOSTATICA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN ATTI.

Latina, n. 29-09-2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dott. Giancarlo Nota



Art.2.

Ripartizione territoriale e dimensioni delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie

A seconda della natura degli habitat, il 15 per cento del territorio agro silvo pastorale sarà destinato preferibilmente; con oscillazioni pari ad un massimo dell'uno per cento:

- per l'otto per cento ad aziende faunistico-venatorie,
- per il sei per cento ad aziende agro-turistico-venatorie
- per l'uno per cento a centri privati di produzione naturale di fauna selvatica.

Le aziende faunistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 400 ettari. Le aziende agro-turistico venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 200 ettari.

Art.3.

Soggetti che hanno titolo alla richiesta della concessione

Possono ottenere la concessione di nuove aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, nonché, nelle forme consentite dalle norme vigenti e nel rispetto della gestione privata, gli enti pubblici, compresi gli enti locali territoriali.

La concessione di azienda faunistico venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria viene prioritariamente rilasciata secondo il seguente ordine: al proprietario e/o al conduttore dei fondi su cui dovrà sorgere l'azienda od al consorzio e/o associazione appositamente costituiti dai proprietari e/o dai conduttori dei fondi, compresi nel perimetro aziendale, e inoltre agli enti pubblici; alle associazioni riconosciute degli agricoltori; alle associazioni riconosciute dei cacciatori; alle associazioni private degli agricoltori; alle associazioni dei cacciatori; ai soggetti privati.

Nel caso di conduzione, il titolo di possesso, per essere valido ai fini della concessione, deve avere la durata almeno pari a quella della concessione stessa.

Art.4.

Modalità di costituzione dei consorzi e delle associazioni

Nel caso di consorzi e/o associazioni i rapporti e le regolamentazioni sono demandati agli accordi associativi.

Nello statuto del consorzio e/o associazione, tra l'altro, devono essere indicati:

- le finalità;
- i diritti e doveri dei consorziati e/o associati;
- il rappresentante legale del consorzio e/o associazione;
- i diritti e i doveri del legale rappresentante del consorzio e/o associazione e le norme per la sua sostituzione;



- le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del consorzio e/o associazione;
- la durata del consorzio e/o associazione, che deve essere non inferiore a quella della concessione di azienda;
- le modalità di rinnovo del consorzio e/o associazione ovvero le cause di scioglimento.

Nel decreto di concessione il rappresentante legale, pro-tempore, del consorzio e/o associazione, è designato ad ogni effetto di legge come concessionario.

Art.5.

Modalità per la richiesta di nuova concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie.

La domanda di concessione di azienda faunistico-venatoria e/o di azienda agro-turistico-venatoria, a firma autenticata del soggetto interessato alla richiesta, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata, alla Provincia, corredata dei seguenti documenti da prodursi in cinque copie:

a) quadro d'unione delle planimetrie catastali;

b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1:10.000, dei terreni che s'intende vincolare con specificata l'esatta superficie territoriale della costituenda azienda e la relativa superficie agro-silvo-pastorale, accompagnata inoltre da un elenco particellare nel quale a fianco di ciascuna particella siano indicati le colture effettivamente praticate, l'estensione dei terreni, il proprietario o possessore corrispondente;

c) dichiarazione, a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda da cui risultino:

- le indicazioni catastali necessarie alla identificazione dei terreni stessi;
- il titolo di proprietà e/o di possesso;
- il consenso, al richiedente l'istituzione dell'azienda per l'utilizzazione dei terreni;
- la specificazione degli eventuali incentivi per il miglioramento ambientale pattuiti con il richiedente l'istituzione della azienda.

d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici delibera dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;

e) programma di conservazione e di ripristino ambientale e di assestamento faunistico, di cui all'art.10 della D.R., per le aziende faunistico-venatorie, ovvero programma economico e di gestione, di cui all'art.20 della D.R., per le aziende agro-turistico-venatorie;

f) piano di prelievo venatorio, di cui all'art.15 della D.R., per il primo anno di attività delle aziende faunistico-venatorie, elaborato dal richiedente la concessione, sulla scorta della stima delle specie stanziali presenti in azienda, effettuata dallo stesso;



g) per le aziende situate nelle zone montane, depresse e/o svantaggiate, dichiarazione del Sindaco competente per territorio attestante la classificazione dei territori comunali secondo le zone suddette. Si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n.97; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi della Direttiva (CEE) n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni; si considerano depressi i territori classificati tali ai sensi della Legge 22 luglio 1966, n.614;

Il consenso dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell'azienda è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo domanda da presentare a mezzo raccomandata R.R. alla Provincia e per conoscenza al concessionario dell'azienda, almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, a pena di irricevibilità.

La documentazione di cui alle lett. a) e b) deve essere datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'Albo professionale che asseveri la veridicità dei dati e delle informazioni forniti nonché definisca l'estensione del territorio aziendale e di quello interessato ai benefici di cui all'art.41 comma 3, della legge 2 maggio 1995 n°17.

Art.6.

Provvedimenti autorizzativi di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria.

Nel provvedimento istitutivo dell'azienda devono essere necessariamente indicati: la denominazione dell'azienda, la superficie dei terreni costituenti l'azienda, l'ubicazione della stessa (comune e località), la specificazione degli eventuali ettari ricadenti in zone montane, depresse, e/o svantaggiate. Al provvedimento deve essere allegata, come parte integrante, una rappresentazione cartografica del territorio aziendale od una descrizione esauriente dei confini. Il provvedimento istitutivo di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Provincia entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel provvedimento concessorio devono essere necessariamente indicati: le generalità anagrafiche del titolare e/o del legale rappresentante se persona giuridica, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione dell'azienda venatoria, gli estremi dell'atto istitutivo della stessa, la durata della concessione e le eventuali prescrizioni tecnico-amministrative.

Il provvedimento concessorio, o l'eventuale diniego della concessione, deve essere adottato dalla Provincia entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, scaduti i quali è consentita la gestione provvisoria dell'azienda, fino all'emanazione del provvedimento formale, purchè:

- la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto nel presente regolamento;
- sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale.

Qualora la richiesta di istituzione di azienda attenga a territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, queste procedono d'intesa nell'istruttoria assumendo le determinazioni per il territorio di propria competenza.



Art.7.

Modalità per la richiesta di rinnovo della concessione

La domanda di rinnovo della concessione, in carta legale o legalizzata, deve essere presentata alla Provincia almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa. In caso di presentazione tardiva, la domanda viene valutata come richiesta di nuova concessione per la quale i consensi dei proprietari e/o conduttori dei fondi, vanno reiterati.

I proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale che non intendano, alla scadenza della concessione, consentire sul proprio terreno l'attività venatoria a gestione privata, devono presentare domanda a mezzo raccomandata R.R. alla Provincia e per conoscenza al concessionario dell'azienda, almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, a pena di irricevibilità.

Il concessionario, preso atto delle eventuali richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata, comunica, all'atto della presentazione della domanda di rinnovo, quali fondi intenda

escludere dal comprensorio aziendale e quali nuovi fondi eventualmente intenda includere a compensazione dei fondi esclusi.

I fondi che il concessionario non intende più mantenere nel comprensorio aziendale saranno a disposizione della programmazione venatoria.

I fondi per i quali è stata manifestata dal proprietario e/o conduttore, nei modi e nei tempi stabiliti, la volontà di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata, e che non possono essere sottratti dalla superficie dell'azienda in quanto interclusi da territorio aziendale, sono:

- a tutti gli effetti, facenti parte del comprensorio aziendale;
- interdetti all'esercizio venatorio;
- soggetti a tasse di concessione regionale, a carico del concessionario;
- segnalati mediante l'apposizione, a cura del concessionario, di tabelle, esenti da tasse, specificanti il divieto di caccia;
- soggetti alle disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, lett. b, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

Il proprietario e/o conduttore del fondo, in qualsiasi momento, può revocare la richiesta di esclusione dall'esercizio venatorio dandone comunicazione, per gli adempimenti di competenza, alla Provincia che ha rilasciato la concessione, nonché al concessionario dell'azienda. Ai fini della vigenza dell'azienda, la superficie a disposizione dell'attività venatoria deve, comunque, essere non inferiore a quella minima prevista dall'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 ed idonea al raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente.

La richiesta di rinnovo della concessione può essere presentata anche senza la documentazione attestante lo stato dell'azienda, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che "nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda".

Qualora fossero intervenute modificazioni del territorio aziendale il concessionario deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulta agli atti della Provincia.

La domanda di rinnovo, pena il mancato accoglimento, deve essere, comunque corredata per le aziende faunistico-venatorie, di:

COPIA FOTOSTATICA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN ATTI.

Latina, li

29 SET. 2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

Doit. Giancarlo Nota



a) relazione dettagliata sulla gestione precedente contenente sia la specificazione degli interventi di conservazione e miglioramento ambientale realizzati rispetto a quanto programmato, sia i risultati ottenuti in ordine all'insediamento, alla riproduzione naturale e all'incremento numerico delle popolazioni selvatiche che nel territorio aziendale hanno trovato l'habitat adatto;

b) nuovo programma poliennale di conservazione e di ripristino ambientale e di assestamento faunistico, di cui all'art. 10 della D.R.;

c) eventuale documentazione relativa ad aspetti giuridici e fatti territoriali non certificati agli atti in possesso della Provincia

per le aziende agro-turistico-venatorie, di:

a/1) relazione dettagliata sulla gestione precedente contenente sia la specificazione degli eventuali interventi di conservazione e sistemazione ambientale realizzati rispetto a quanto programmato, sia il numero dei capi di selvaggina liberati ed abbattuti nel territorio aziendale, nonché i risultati ottenuti in ordine alla eventuale produzione delle specie allevate ;

b/1) nuovo programma economico e di gestione di cui all'art. 20 della D.R.;

c) eventuale documentazione relativa ad aspetti giuridici e fatti territoriali non certificati agli atti in possesso della Provincia.

Qualora il richiedente del rinnovo autocertifichi, ai sensi delle norme vigenti, che nell'arco temporale della concessione in scadenza non si sono verificati fatti che comportino l'obbligo di modifica della documentazione agli atti della Provincia, compresi quelli relativi alla proprietà dei terreni, la documentazione di cui alla lettera c) può essere omessa.

Il rinnovo viene accordato, sempre che il titolare della concessione abbia :

regolarmente adempiuto agli obblighi di legge inerenti la concessione;

regolarmente realizzato gli interventi programmati nella gestione precedente.

Art.8.

Provvedimenti autorizzativi di rinnovo di concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agro-turistico-venatoria.

Il provvedimento di rinnovo della concessione, o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Provincia entro la data di scadenza della concessione.. Qualora la Provincia non si sia pronunciata entro tale data, l'azienda si intende rinnovata alle stesse condizioni della concessione in scadenza, fatte salve le eventuali richieste di esclusione dall'esercizio venatorio, e purchè:

- la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto dalle disposizioni provinciali;
- sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale prevista per il rinnovo dell'azienda.



29 SET. 2000

In tal caso è consentita la gestione provvisoria dell'azienda fino all'emanazione del provvedimento formale.

Art. 9

Modifiche della superficie aziendale

La Provincia, su richiesta del concessionario, sentito il parere dell'INFS, può autorizzare, per motivate ragioni, durante il periodo di durata della concessione o al momento del suo rinnovo, l'ampliamento la permuta o la riduzione del territorio aziendale. In caso di modifica della superficie aziendale non superiore al 10% dell'intero territorio aziendale, il parere dell'INFS può essere

omesso, qualora il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale ritenga le modificazioni stesse non rivestire carattere determinante per le finalità aziendali.

Art. 10

Utilizzo fondi rustici

Per l'utilizzo dei fondi rustici nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-turistico-venatorie, sono dovuti ai proprietari e/o conduttori dei terreni incentivi per il miglioramento ambientale, nelle forme e nella misura determinate ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

Art. 11.

Danni

Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agriturismo-venatoria gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all'interno delle aziende, ai sensi dell'art. 42, comma 4, lettera a), della legge 2 maggio 1995, n. 17.

I criteri e le procedure per una corretta determinazione del risarcimento sono quelli stabiliti nell'accordo, di cui all'art. 6 della D.R., tra l'associazione dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie e dei produttori di selvaggina, di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative

Nei fondi inclusi nelle aziende, ma sottratti all'attività venatoria per volontà del proprietario e/o conduttore del fondo, non si applicano le disposizioni del presente punto.

Art. 12

Trasformazione di azienda faunistico-venatoria in azienda agro-turistico venatoria

1) Le aziende faunistico-venatorie già esistenti alla approvazione della L.R. 17/95, e prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, su richiesta del concessionario, possono essere trasformate,

7

COPIA FOTOSTATICA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN ATTI.

Latina, li 29 SET. 2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dot. Giancarlo Nota



tutto o in parte in aziende agro-turistico venatorie, purchè presentino le caratteristiche ambientali ed i requisiti previsti dall'art.32 della predetta legge regionale, e fermo restando che il concessionario adegui la documentazione esistente agli atti con quanto previsto dal presente regolamento.

2) La Provincia, su richiesta dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie, compatibilmente con le previsioni del P.F.V.R. e Provinciale, e sulla base del parere espresso dall'Istituto Nazionale della fauna Selvatica, può procedere alla trasformazione di una azienda faunistico-venatoria in azienda agro-turistico venatoria qualora l'azienda stessa non persegua più le finalità previste dalla legge, fatto salvo il consenso per l'accettazione della trasformazione da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale.

Art.13

Esercizio venatorio in A.T.V

Nelle aziende agro-turistico venatorie l'esercizio venatorio è consentito durante tutta la stagione venatoria, esclusivamente su fauna selvatica di allevamento. L'esercizio venatorio agli ungulati è consentito solo in aree recintate di superficie non inferiore a 20 ettari.

Art.14

Gare per cani da caccia

1) Le Province, su parere conforme del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, possono autorizzare nelle aziende agro-turistico venatorie gare per cani da caccia, regolarmente denunciati a norma di legge, anche se non iscritti nei libri genealogici dell'Ente Cinofilia Italiana. La richiesta deve essere presentata alla Provincia dal titolare della concessione almeno 30 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento della gara. Trascorso tale termine senza che la Provincia si sia pronunciata in merito la richiesta si intende accolta.

2) Durante le gare di cui al precedente comma è sempre vietato lo sparo nel periodo di chiusura della caccia.

Art.15

Statistica movimento fauna selvatica nel comprensorio aziendale

Il registro con le annotazioni di cui all'art.4 della Direttiva Regionale deve essere consegnato entro 30 giorni dalla fine di ogni stagione di caccia, al competente Settore della Provincia per la statistica sulle operazioni di immissioni, di abbattimento selettivo e di caccia. Al termine delle registrazioni il registro dovrà essere restituito ai rispettivi concessionari.

Sempre entro 30 gg dalla data di ogni fine stagione venatoria dovrà essere anche consegnato alla Provincia il registro, di cui al citato art. 4 della D.R., relativo alla successiva annata venatoria, per la vidimazione.

Art.16

8

COPIA FOTOSTATICA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN ATTI.
Latina, Il 29 SET. 2000
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dott. Giancarlo Nota



Battuta di caccia agli ungulati

Per le battute agli ungulati, il concessionario, in luogo del permesso nominativo, può, per ciascuna battuta, redigere l'elenco dei partecipanti con a fianco gli estremi del porto d'armi. Tale documento, firmato dal concessionario o da incaricato dallo stesso, deve essere tenuto a disposizione per eventuali controlli durante la battuta. Il numero dei capi abbattuti di detta fauna selvatica, oltre ad essere annotato sul registro deve essere riportato, al termine della battuta, anche sul documento suddetto.

Art. 17

Piano di assestamento e miglioramento ambientale

Entro il 28 febbraio di ogni anno, il titolare della concessione di A.F.V. presenta alla Provincia la relazione annuale, in coerenza con il programma di cui all'art. 10 della D.R., contenente quanto previsto dall'art. 11 della stessa direttiva.

Tale relazione dovrà essere predisposta da professionisti laureati in Scienze naturali o biologiche, agronomi, iscritti nei rispettivi albi professionali, e sarà approvata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Copia del provvedimento di approvazione o di reiezione sarà trasmesso al titolare della concessione.

Art. 18

Piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale

1. Il piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale deve essere presentato dal concessionario di AFV entro il 28 febbraio di ogni anno alla Provincia che deve approvarlo entro 60 giorni dalla data di presentazione. In mancanza di determinazioni entro tale termine, senza che sia intervenuta comunicazione alcuna al titolare della concessione, il piano si intende approvato. Copia del provvedimento di approvazione o di reiezione deve essere trasmessa al titolare della concessione.
2. Il piano, elaborato dal concessionario nell'osservanza del modello tipo, modello che sarà concordato tra Province e Regione, sentita l'associazione regionale riconosciuta dei concessionari di cui all'art. 34, comma 5 della legge 157/92, deve contenere quanto previsto dall'art. 15 della D.R., precisando che il programma di cui al comma precedente, e la stima delle consistenze nell'azienda devono essere predisposti da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche o da veterinari, iscritti nei rispettivi albi professionali ai fini dell'approvazione del piano di prelievo venatorio e assestamento faunistico. Detta stima deve essere effettuata previo invito alla Provincia per l'eventuale partecipazione alla verifica delle consistenze faunistiche con la presenza del proprio personale.

Art 19

Norma di salvaguardia

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, stante la finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico delle Aziende Faunistico-Venatorie, al fine di salvaguardare il

patrimonio aziendale esistente senza pregiudicare la continuità dell'attività, fatti salvi i diritti dei proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, per le sole aziende faunistico venatorie le cui concessioni sono state prorogate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/97, in quanto alla data dell'1/2/98 mantenevano, in base alle previsioni della DCR n. 450/98, una base territoriale idonea, si applicano le seguenti disposizioni.

- a) I concessionari delle predette aziende, che hanno presentato domanda di conferma di AAFVV, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della D.R., dovranno presentare entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento - che appena esecutivo sarà tempestivamente inviato ai concessionari delle Aziende sopramenzionate - una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, attestante che "nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda," allegando una documentazione atta a dimostrare la conferma dei consensi dei proprietari o possessori dei terreni facenti parte dell'azienda, così come indicato dal 1° comma lettera c del precedente art. 5. In luogo di tale documentazione concernente i "consensi", il concessionario deve produrre relazione, sottoscritta anche da un tecnico iscritto all'albo professionale, in cui viene riportato, in modo chiaro ai fini della facile individuazione del territorio oggetto di vincolo, il perimetro delle zone costituenti l'Azienda, corredata da cartografia concernente il quadro d'unione delle planimetrie catastali, e la carta tecnica regionale in scala 1:10.000. La Provincia dopo aver preso atto con proprio provvedimento del perimetro delle zone che rimangono vincolate ad azienda, curerà l'affissione del predetto provvedimento e relativi allegati compresi quelli cartografici nell'albo pretorio della Provincia e in quelli dei Comuni interessati territorialmente.

A tale provvedimento è consentita azione "ad opponendum" entro il termine di 60 giorni, trascorso il quale, senza manifestazione formale di volontà contraria da parte dei proprietari o possessori dei terreni interessati al progetto di rinnovo concessione di AFV, il consenso si intende validamente accordato; l'esito di detta procedura sostitutiva all'acquisizione dei singoli consensi verrà comunicato, a cura della Provincia, al Concessionario.

Qualora 180 giorni dopo la presentazione della documentazione prevista nei commi precedenti e/o le avvenute procedure sostitutive all'acquisizione dei singoli consensi, non sia intervenuto alcun provvedimento da parte della Provincia in merito alle pratiche in parola, complete in ogni sua parte, presentate, nei termini, dai concessionari di azienda faunistico venatoria per la riconferma della tipologia aziendale, le concessioni, si intendono automaticamente rinnovate per la tipologia aziendale richiesta, a condizione che:

- si sia ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e dal disciplinare regionale;
- si sia ottemperato agli adeguamenti documentali richiesti dalla Provincia per certificare aspetti di vario genere connessi all'Azienda per i quali non risulta documentazione agli atti della Provincia o della Regione;
- l'ubicazione del territorio aziendale sia in zona destinata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale come approvato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale a caccia a gestione privata;
- siano stati apportati eventuali aggiustamenti ai programmi di gestione aziendale, qualora richiesti dall'Amministrazione provinciale.

- b) I concessionari delle aziende di cui al primo capoverso del presente articolo, che hanno presentato domanda di trasformazione in aziende agro-tutistico-venatoria, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della D.R., dovranno presentare entro e non oltre 120 giorni



All'entrata in vigore del presente regolamento, che appena esecutivo tempestivamente sarà inviato ai concessionari delle Aziende in parola, una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, attestante che "nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'Azienda"; in caso che si richieda la trasformazione in Agriturismo venatoria di tutto il territorio già interessato ad AFV, allegando documentazione concernente i consensi per l'accettazione della trasformazione da parte dei proprietari e/o possessori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, così come indicato dal 1° comma lettera c del precedente art. 5, oltre a quanto previsto dalla D.R., art. 20.

In caso di richiesta di "trasformazione" parziale del territorio, già destinato ad AFV, in Azienda agriturismo venatoria, il concessionario dovrà presentare, sempre nei tempi stabiliti, oltre alla documentazione sopra cennata, anche quella tecnica e cartografica relativa alla nuova dimensione aziendale, come indicata dal presente regolamento, art. 5.

Qualora 180 giorni dopo la presentazione della documentazione e dell'eventuale dichiarazione sopra precisata, non sia intervenuto alcun provvedimento da parte della Provincia, in merito alle pratiche in parola, complete in ogni sua parte, presentate, nei termini, dai concessionari di azienda faunistico venatoria per la trasformazione in azienda agro-turistico-venatoria, le concessioni, si intendono automaticamente concesse per la tipologia aziendale richiesta, a condizione che:

- le caratteristiche ambientali del territorio aziendale, siano a parere sia dell'INFS sia del CTFVP, compatibili con il nuovo istituto faunistico venatorio richiesto;
- i richiedenti la concessione abbiano ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dal presente regolamento e dal disciplinare regionale;
- l'ubicazione del territorio aziendale sia in zona destinata dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale come approvato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale a caccia a gestione privata;
- siano stati apportati aggiustamenti ai programmi di gestione aziendale qualora richiesti dall'Amministrazione provinciale.

Handwritten mark

Nelle more della definizione delle pratiche delle Aziende di cui al presente articolo, l'attività aziendale continuerà in regime di proroga. I termini sopra stabiliti per la presentazione della documentazione, 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, da parte dei concessionari delle aziende, devono intendersi perentori e pertanto trascorso tale periodo senza che sia stata presentata la documentazione sopra precisata, la concessione deve intendersi decaduta.

Le disdette presentate, nei termini di legge, dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale, sono valutate come richieste di esclusione dall'attività venatoria a gestione privata.

Per quant'altro non esplicitamente riportato nel presente regolamento e non in contrasto con quest'ultimo valgono le vigenti prescrizioni di leggi nonché di regolamenti e direttive regionali inerenti la materia.

Articolo 20 Norma finale

Le domande di nuova concessione di A.F.V., la cui istruttoria è sospesa in attesa dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono da intendersi nulle, e pertanto dovranno essere



ripresentate, unitamente alla specifica documentazione, a norma del regolamento provinciale medesimo.

Se la ripresentazione di domanda di concessione in parola avverrà entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, la stessa avrà priorità d'istruttoria rispetto alle altre domande di nuova concessione pervenute.

Art.21
Diffusione regolamento

Copia del presente regolamento verrà tempestivamente inviato ai Comuni della Provincia e alle Associazioni venatorie, mentre dell'avvenuta approvazione verrà data notizia a mezzo di comunicato stampa.

COPIA FOTOSTATICA CONFORME
ALL'ORIGINALE IN ATTI

Latina, li

29 SET. 2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Dott. Giancarlo Nota

